

Legge regionale 20 febbraio 2008 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

Art. 3

(Strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano)

1. Sono strumenti di programmazione per lo sviluppo del territorio montano:

a) il Piano strategico regionale;

b) il Piano di azione locale (PAL) che è documento di programmazione degli interventi di sviluppo in territorio montano in attuazione degli articoli 10 e 25 della legge regionale 1/2006, nonché di partenariato istituzionale, economico, finanziario e sociale tra soggetti pubblici, privati e del terzo settore.